

10/02/2016

Approvato il decreto sulla proroga di termini previsti da disposizioni legislative

La Camera, con 362 voti favorevoli, 187 contrari e un astenuto, ha votato la questione di fiducia, posta dal Governo, sull'approvazione, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. [3513-A](#)) nel testo approvato dalle Commissioni.

Successivamente la Camera, dopo aver esaminato gli ordini del giorno, ha approvato il provvedimento che passa ora all'esame del Senato.

Atti Parlamentari

— 1 —

Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3513-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(RENZI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Presentato il 30 dicembre 2015

(Relatori: **GASPARINI**, per la I Commissione;

LAFORGIA, per la V Commissione)

NOTA: Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza e del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), il 4 febbraio 2016, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 3513. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.

.....*omissis*.....

All'articolo 3:

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, sono prorogati rispettivamente di dodici mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di quattordici mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento, di tredici mesi per gli ambiti del terzo, quarto e quinto raggruppamento, di nove mesi per gli ambiti del sesto e settimo raggruppamento e di cinque mesi per gli ambiti dell'ottavo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

“Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori sei mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario *ad acta*, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario *ad acta*.

L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario *ad acta* entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara.”;

b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

.....omissis.....